



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: INFRASTRUTTURE DIGITALI – TITOLO EDILIZIO – SILENZIO ASSENSO

T.A.R. per il Lazio, Roma (Sezione Quinta Ter), n. 21810 dd. 3 dicembre 2024 - autorizzazione unica per installazione di impianto di tele radiocomunicazione art. 44 d.lgs. 259/2003: comprende ed assorbe anche le valutazioni edilizie – formazione del silenzio assenso: presupposti

La vicenda riguarda l'installazione da parte di società di telecomunicazione di una SRB (stazione radio base), ed il rilascio della relativa autorizzazione da parte del Comune. L'Ente aveva ordinato l'immediata sospensione delle attività di montaggio dell'antenna e la integrazione dell'istanza autorizzativa in quanto la Società non aveva rispettato le previsioni urbanistico-edilizie vigenti.

La Società impugnava l'ordine di sospensione perchè adottato posteriormente al perfezionamento per *silentium* del titolo abilitativo ex art. 44, d.lgs. n. 259/2003, il quale prevede che le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli (il termine originariamente di 90 giorni è stato ridotto a 60 dall'art. 18, co. 5, lett. a), del d.l.13/2023, convertito con L. 21 aprile 2023, n. 41).

Conformemente alla giurisprudenza amministrativa sul punto, la sentenza conferma che il procedimento di cui al d.lgs. n. 259/2003 "costituisce un procedimento unico, nell'ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità alle esigenze di semplificazione procedimentale", e, in quanto tale, "assorbe e sostituisce il procedimento per il rilascio del titolo abilitativo edilizio" (Cons. Stato, sez. VI, 5 luglio 2019, n. 4686; sez. I, parere 18 aprile 2024, n. 493; sez. VI, 26 settembre 2022, n. 8259).

Sussiste, infatti, la prevalenza e la specialità del d.lgs. n. 259/2003 rispetto al d.P.R. n. 380/2001.

La decisione prende poi posizione sulla questione controversa in giurisprudenza del formarsi dell'assenso silenzioso anche in presenza di un titolo illegittimo, affermando che:

- l'istituto del silenzio-assenso risponde ad una valutazione legale tipizzata in forza della quale l'inerzia 'equivale' ad un provvedimento di accoglimento;
- tale equivalenza significa che gli effetti promananti del silenzio sono sottoposti al medesimo regime dell'atto amministrativo;
- se sussistono i requisiti di formazione del silenzio-assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge, ossia illegittima;
- rimane comunque ferma la possibilità per l'amministrazione di agire in autotutela ai sensi dell'art. 21-*nonies*, legge n. 241/1990, ove ne ricorrano i requisiti e per il controinteressato di impugnare avanti al giudice amministrativo.

Secondo il TAR, ritenere che il silenzio produca effetti soltanto ove corrisponda alla disciplina sostanziale, significherebbe sottrarre i titoli formati silenziosamente alla disciplina della annullabilità, e ciò dipenderebbe (solo ed in modo del tutto eventuale) in dipendenza del comportamento attivo o inerte della pubblica amministrazione. Inoltre, tale impostazione "vanificherebbe in radice le finalità di semplificazione dell'istituto, atteso che nessun vantaggio avrebbe l'operatore se l'amministrazione potesse, senza oneri e vincoli procedurali, in qualunque tempo disconoscere gli effetti della domanda" (Cons. Stato, sez. VI, 16 agosto 2023, n. 7774).

Infine, non esclude la formazione del silenzio assenso la richiesta di integrazioni tardivamente formulata dal Comune (nel caso, dopo oltre 300 giorni dalla presentazione dell'istanza), in quanto, ai sensi dell'art. 44, co. 6, d.lgs. n. 259/2003, "Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta". Si tratta, ad avviso del Giudice amministrativo, di un termine perentorio, previsto per evitare che richieste tardive o reiterate di integrazioni configurino elusioni della disciplina e violino il principio di non aggravamento.

In definitiva, nella fattispecie il TAR ritiene formato il silenzio assenso, di conseguenza il Comune non poteva legittimamente mettere in discussione la validità del titolo conseguito dalla società, né la completezza della documentazione presentata, né la regolarità

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

dell'iter autorizzativo e non poteva imputare alla società interessata presunte incompatibilità del progetto con la disciplina urbanistica ed edilizia, se non (ricorrendone i presupposti) nelle forme e nei limiti di cui all'art. 21-*nonies*, legge n. 241/1990.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202401223&nomeFile=202421810_01.html&subDir=Provvedimenti